

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 maggio 2014

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., anche per conto della NewCo, in qualità di Capogruppo Bancaria e futura detentrica della partecipazione maggioritaria della costituenda Società

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA

Premesso che

- BNL S.p.A. (di seguito "BNL"), ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative legali e contrattuali, il 28 febbraio 2014 ha comunicato alle Organizzazioni sindacali – anche in nome e per conto della costituenda Società Consortile per azioni (NewCo) in relazione alla quota di partecipazione alla stessa da parte di BNL S.p.A. – la volontà di procedere al trasferimento di rami d'azienda da BNL alla predetta NewCo;
- la nuova Entità acquisirà i rami d'azienda relativi alle attività oggetto di centralizzazione provenienti, oltre che da BNL, anche dalle altre Entità del Gruppo BNPP in Italia e sarà partecipata in misura maggioritaria da parte di BNL, entrando a far parte del relativo Gruppo Bancario;
- l'operazione mira a favorire – anche grazie alla creazione di piattaforme funzionali specialistiche a livello di territorio per realizzare una *governance* ed un indirizzo comune a livello di Gruppo – l'industrializzazione dei processi e la diffusione di *best practice* tra le varie entità del Gruppo BNPP in Italia al fine di assicurare un miglioramento continuo in termini di efficacia ed efficienza dei servizi offerti, l'incremento della qualità e del livello di servizio erogato, lo sviluppo e la diffusione delle competenze e dell'*expertise* delle Risorse del Gruppo;
- le Parti, nell'ambito della procedura sindacale di cui ai separati Accordi definiti in data odierna, si sono incontrate in numerose occasioni al fine di definire le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto nell'operazione;

- a seguito del confronto realizzatosi, durante i quali sono state soddisfatte tutte le richieste di chiarimento e di approfondimento avanzate dalle Organizzazioni sindacali, le Parti sono giunte alla definizione della menzionata procedura;
- In tale ambito, si è giunti alla determinazione di definire taluni interventi in tema di welfare aziendale rivolti nei confronti del personale di BNL S.p.A. e della NewCo, in coerenza con la sensibilità e l'attenzione da sempre dimostrata dalle Parti verso l'adozione di strumenti a significativo impatto sociale

si conviene che

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Buono pasto

1. A favore del personale di BNL S.p.A. e della NewCo il cui orario di lavoro giornaliero è ridotto senza pausa pranzo viene riconosciuto, a partire dall'1/1/2015, un buono per la consumazione del pasto nella misura di € 3,50 per ogni giornata in cui effettua il predetto orario ridotto.

Art. 3 – Previdenza complementare

1. A favore del personale di BNL S.p.A. e della NewCo – nei confronti di questi ultimi, in considerazione di quanto previsto all'art.4 dell'Accordo di chiusura della procedura sindacale relativa al trasferimento di rami d'azienda da BNL alla NewCo sottoscritto in data odierna – a far tempo dal 1° marzo 2015 la misura della contribuzione a carico della Banca nei riguardi dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato è elevata al 4,10% e a far tempo dal 1° novembre 2015 al 4,20%, rispetto al 4% attuale, ferme tutte le altre regole.

Art. 4 – Solidarietà generazionale

1. BNL e la NewCo – nelle more dell'emanazione del DM relativo al recepimento dell'Accordo 20 dicembre 2013 con il quale l'ABI e le Segreterie Nazionali dei Sindacati di Settore hanno adeguato il Regolamento del Fondo alle previsioni di cui alla L. n. 92/2012 – raccogliendo la sollecitazione avanzata dalle Organizzazioni Sindacali, si impegnano ad attivare nel biennio 2015-2016 politiche di solidarietà generazionale, anche al fine di proseguire nello sviluppo di un'occupazione stabile e di qualità, attivando

annualmente, in ciascuna Azienda e per ciascun anno del predetto biennio, una specifica campagna rivolta ai lavoratori prossimi alla pensione.

2. In particolare:

- le campagne di cui al comma che precede saranno rivolte alle persone che maturano il diritto alla percezione della pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque il diritto ai trattamenti pensionistici dell'A.G.O. nel periodo 1.7.2015 - 1.1.2020;
- le domande potranno essere presentate da coloro cui mancano – al momento dell'inizio del periodo part time – fino ad un massimo di 2 anni dalla maturazione del diritto alla percezione della pensione e che osservano, al momento della domanda, un orario di lavoro a tempo pieno.

3. Tale personale – secondo criteri e modalità che verranno comunicati dall'Azienda con riferimento ad ogni campagna – potrà chiedere, con scelta volontaria ed irrevocabile, che venga ridotto il proprio orario settimanale di lavoro di una quota, a scelta del dipendente, del 20%, del 25% o del 30% rispetto a quello precedente la domanda, con corrispondente riduzione della retribuzione, trasformando in tal modo il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale o verticale nell'ambito di ciascuna settimana lavorativa, fino alla menzionata maturazione del diritto alla percezione dei trattamenti pensionistici di cui sopra, all'atto della quale cesserà in ogni caso il rapporto di lavoro degli interessati. Laddove, nel frattempo, vengano attivate dall'Azienda campagne per il pensionamento, il predetto personale mantiene il diritto di aderirvi.

4. Le Aziende – che si impegnano sin d'ora ad accettare le domande presentate dai dipendenti nel limite massimo, per il primo anno, di 150, equamente divise tra BNL e la NewCo e, per gli anni successivi, entro il limite individuato di volta in volta dall'Azienda e comunicato alle Organizzazioni sindacali – riconosceranno ai lavoratori interessati, per le ore non lavorate in conseguenza dell'orario part time, un'erogazione in danaro pari alle somme nette necessarie al fine di consentire agli stessi – ai sensi delle norme di legge vigenti (art. 8, D. Lgs. n. 564/1996 e art. 3, D. Lgs. n. 278/1998) – di versare all'Ente previdenziale la relativa contribuzione volontaria ad integrazione del periodo di attività lavorativa part time e di non subire, quindi, in prospettiva penalizzazioni sull'importo della futura pensione. Tale erogazione verrà versata dall'Azienda agli interessati con una integrazione al TFR alla risoluzione del rapporto di lavoro.

5. Verrà, inoltre, riconosciuta a tale personale una contribuzione aggiuntiva mensile al Fondo Pensioni durante il periodo di part time pari alla quota di contribuzione aziendale persa per le ore non lavorate – in conseguenza dell'orario part time – intercorrenti tra la data di attivazione del rapporto a tempo parziale e la data di maturazione del diritto alla percezione della pensione a carico dell'AGO.

6. Le domande saranno accolte, per ogni campagna, nel limite di cui al 4° comma della presente norma, con priorità per quelle provenienti dal personale più prossimo alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO e, in via subordinata, con maggiore età anagrafica. BNL e la NewCo, in relazione a

motivate esigenze tecniche e organizzative, si riservano di posticipare, fino ad un massimo di 12 mesi, la data di attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del 30% di coloro la cui domanda sia stata accolta dall'Azienda.

7. Le Parti, nel comune intendimento di favorire la nuova occupazione mediante l'assunzione di giovani e/o la stabilizzazione di contratti a tempo determinato, condividono che - in aggiunta ai 30 ingressi di cui alla Dichiarazione dell'Azienda che segue - siano previste ulteriori assunzioni correlate all'avvio del progetto della c.d. "solidarietà generazionale". In particolare le Aziende si impegnano a favorire l'ingresso di un numero minimo complessivo di 30 giovani, laddove le richieste di adesione al progetto di "solidarietà generazionale" - da parte di colleghi che non abbiano già aderito, ovvero non siano stati ammessi, a precedenti campagne di esodo/pensionamento anticipato - siano fino ad un massimo complessivo di 100; si impegnano altresì a favorire ulteriori assunzioni - direttamente correlate, in termini di *full time equivalent*, al tempo equivalente di riduzione di orario per i part time concessi - laddove il numero di adesioni al progetto fosse superiore alle 100 unità.

Al fine di allargare il bacino dei possibili interessati, viene altresì data la possibilità di aderire al progetto anche ai colleghi che saranno destinatari delle prossime campagne di adesione all'esodo incentivato mediante accesso al Fondo ABI; in tali casi l'Azienda si impegna a favorire ulteriori assunzioni - direttamente correlate, in termini di *full time equivalent*, al tempo equivalente di riduzione di orario per i part time concessi - che verranno effettuate con contratti a tempo determinato .

8. Terminata ciascuna campagna, le Parti stipulanti il presente Accordo si incontreranno al fine di verificare il numero di domande presentate e la quantità di riduzione di orario globalmente riveniente dalle stesse. In tale occasione la Banca comunicherà ai Sindacati il numero di giovani che potrà essere assunto in BNL e nella NewCo per coprire un quantitativo di ore di lavoro pari alla predetta, complessiva, riduzione di orario.

9. L'assunzione potrà avvenire entro i sei mesi successivi alla chiusura della campagna, utilizzando il contratto di apprendistato professionalizzante ovvero altre forme contrattuali che abbiano l'obiettivo della stabilizzazione del lavoro giovanile, a tempo pieno o a tempo parziale.

10. La presente disciplina ha carattere sperimentale per tutta la durata del Piano Industriale 2014-2016. La stessa sarà sottoposta a verifica tempo per tempo su richiesta di una delle Parti stipulanti. Al termine del predetto periodo le Parti si incontreranno per effettuare le opportune valutazioni.

11. In caso di variazioni delle condizioni e dei requisiti legali di accesso ai trattamenti pensionistici - sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo Quadro - le Parti si incontreranno per concordare, come già avvenuto in occasioni precedenti, le opportune misure, anche modificative di quanto convenuto.

Stipulato in
[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Dichiarazione delle Parti

Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora si dovessero determinare le condizioni per poter concretamente applicare le previsioni in tema di solidarietà espansiva di cui alla legge n.864/1984 e alla relativa norma del Regolamento del Fondo di Solidarietà di Settore, con riferimento alla possibilità per l'Azienda di poter versare la contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione persa dai lavoratori interessati da riduzioni di orario.

Dichiarazione dell'Azienda

In relazione ai contenuti dell'Accordo Quadro sulla "Riorganizzazione della BNL e conseguenti tensioni occupazionali" per il triennio 2014-2016 siglato in data odierna, l'Azienda – proseguendo nella grande attenzione alla solidarietà generazionale che da sempre caratterizza le relazioni industriali in BNL e nell'intento di proseguire la politica di stabilizzazione dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, favorendo l'occupazione giovanile – dichiara la propria disponibilità ad accogliere la richiesta delle Organizzazioni Sindacali di effettuare nel periodo di vigenza del piano (in aggiunta agli ingressi previsti da Accordi precedenti) ulteriori ingressi fino ad un massimo di 30 assunzioni (di cui 15 presso BNL S.p.A. e 15 presso la NewCo), attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero altre forme contrattuali che abbiano l'obiettivo della stabilizzazione del lavoro giovanile.

Le risorse verranno individuate fra il personale con rapporto a tempo determinato che abbia prestato servizio in BNL a partire dall'01/01/2013 e/o nella NewCo a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per almeno 12 mesi anche non continuativi e con valutazioni positive. Esclusivamente allo scopo di definire il periodo minimo di 12 mesi, l'Azienda potrà valutare di computare anche precedenti periodi di lavoro in banca prestati con contratti di somministrazione, ferma la necessità delle valutazioni positive.

Le assunzioni avverranno per 15 posizioni nell'ambito della Direzione Territoriale BNL della precedente piazza di impiego, anche per attività diverse da quelle svolte in precedenza. Per ulteriori 15 posizioni le assunzioni saranno effettuate dalla NewCo nell'ambito del territorio nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

BNL S.p.A., anche per conto della NewCo, in qualità di Capogruppo Bancaria e futura detentrica della partecipazione maggioritaria della costituenda Società

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti in BNL S.p.A.

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA